



Rivista N°: 1/2023  
DATA PUBBLICAZIONE: 13/03/2023

AUTORE: Giuseppe De Vergottini\*

## LA LINGUA COME FATTORE IDENTITARIO: UN'INTRODUZIONE\*\*

### LANGUAGE AS AN IDENTITY FACTOR: AN INTRODUCTION

*Sommario: 1. Introduzione alla sessione - 2. Lingua e identità - 3. Cosa mette in forse il ruolo identitario primario della lingua - 4. Omogeneità e chiarezza del linguaggio nei rapporti pubblici.*

#### 1. Introduzione alla sessione

I temi che saranno sviluppati dalle relazioni intersecano la considerazione della lingua come elemento identitario di una comunità con il linguaggio che riguarda le modalità espressive della stessa.

Partiamo dalla presa d'atto della importanza della lingua per una comunità in quanto fattore identitario di coesione delle sue componenti. La lingua è il tramite necessario attraverso cui si esercitano i diritti dei gruppi e dei singoli. E' il tramite attraverso cui si adempiono i doveri. E' ad un tempo il vettore necessario di ogni forma di comunicazione.

#### 2. Lingua e identità

La lingua ha avuto ed ha un ruolo primario nella formazione e nel consolidamento degli stati nazionali con il riconoscimento della unità linguistica, anche se è vero che il modello federale può riconoscere una differenziazione linguistica (come nei casi svizzero e cande).

---

\* Professore emerito di Diritto Costituzionale nell'Università degli Studi di Bologna.

\*\* Relazione al XXXVII Convegno annuale dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti "Lingua Linguaggi Diritti" giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022, Università degli Studi di Messina.

L'Associazione Italiana Costituzionalisti è iscritta al Registro Operatori della Comunicazione dal 9.10.2013 col n. 23897 La Rivista AIC è registrata presso il Tribunale di Roma col n. 339 del 5.8.2010 — Codice ISSN: 2039-8298 (on-line) Rivista sottoposta a referaggio — Rivista inclusa nella classe A delle Riviste scientifiche dell'Area 12 - Scienze giuridiche Direttore Responsabile: Prof. Sandro Staiano — Direttori: Prof.ssa Elisabetta Catelani, Prof. Claudio Panzera, Prof. Fabrizio Politi, Prof.ssa Antonella Sciortino.

Possiamo constatare che il fattore linguistico caratterizza la unitarietà identitaria di una comunità nazionale. Può essere considerato come premessa della formazione e continuità dello stato (ad esempio nella formazione dello stato ottocentesco italiano), ma in certi contesti storici può essere imposta dallo stato al fine di cementare la coesione della comunità nazionale (vedi oggi il caso della Ucraina).

Concentrandoci al momento sulla esperienza italiana, prendiamo atto di come prevalga il canone della lingua nazionale quale fattore identitario prevalente, anche se la Costituzione non contiene una disposizione che espressamente sancisca l'ufficialità della lingua italiana e che dia un formale riconoscimento alla sua centralità. Il carattere ufficiale della lingua italiana rimane quasi sottotraccia e viene definito da una fonte primaria soltanto dall'art. 1 della legge n. 482/1999. E ciò a differenza di altri ordinamenti costituzionali quale quello francese, che sancisce la difesa del francese quale lingua della repubblica e riconosce al cittadino il diritto a esprimersi e ricevere in francese ogni informazione (art. 2).

Sulla essenzialità della lingua come fattore identitario che esprime la cultura nazionale va ricordata la nota pronuncia della Corte costituzionale (42/2017) che pone limiti al ricorso alla lingua straniera nell'insegnamento universitario. In questo caso emergeva il conflitto fra la cultura umanistica, espressa dalla tradizione letteraria italiana, e l'innovazione scientifica e tecnologica, veicolata dalla lingua inglese. La Corte ha risolto la questione sottolineando il ruolo preponderante della lingua nazionale nella trasmissione del patrimonio storico e identitario della Repubblica. Secondo la nostra Corte il condivisibile traguardo della internazionalizzazione che imponeva l'esigenza di impartire insegnamenti in lingua straniera "deve essere soddisfatto senza pregiudicare i principi costituzionali del primato della lingua italiana, della parità di accesso all'istruzione universitaria e della libertà di insegnamento." La Corte sottolineava la dimensione culturale della lingua in quanto "la lingua italiana è dunque, nella sua ufficialità, e quindi primazia, vettore della cultura e della tradizione immanenti nella comunità nazionale, tutelate anche dall'art. 9 Cost".

Secondo la Corte la lingua è, prima di tutto, un vettore culturale e identitario della comunità nazionale.

La lingua quasi anticipa la nazione e lo stato perché è veicolo della identità. Infatti, prosegue la Corte, "la progressiva integrazione sovranazionale degli ordinamenti e l'erosione dei confini nazionali determinati dalla globalizzazione possono insidiare senz'altro, sotto molteplici profili, tale funzione della lingua italiana: il plurilinguismo della società contemporanea, l'uso d'una specifica lingua in determinati ambiti del sapere umano, la diffusione a livello globale d'una o più lingue sono tutti fenomeni che, ormai penetrati nella vita dell'ordinamento costituzionale, affiancano la lingua nazionale nei più diversi campi". Tali fenomeni, tuttavia, non devono portare a comprimere lo spazio della lingua nazionale che non può essere considerato marginale. Anzi la loro emersione conferma la indefettibilità del ruolo forte della lingua per il mantenimento della identità culturale della nazione.

Come è possibile constatare, la Corte ha con fermezza posto in evidenza il valore identitario primario legato alla lingua nazionale.

Tale valore è incomprimibile e non può venire menomato con la giustificazione delle esigenze della internazionalizzazione. L'identità linguistica è, infatti, rivendicabile come una

sorta di *controlimite* a livello internazionale ed europeo in quanto, ove venisse compromessa, comporterebbe una lesione della stessa identità costituzionale.

Il rispetto di questa identità costituzionale è confermato anche nella pronuncia della Corte di giustizia europea nella Sentenza - 07/09/2022 - Boriss Cilevičs e a. Causa C-391/20. Qui la Corte riconosce il *controlimite* della identità nazionale in quanto uno stato membro può imporre “agli istituti di istruzione superiore l’obbligo di impartire gli insegnamenti esclusivamente nella lingua ufficiale di tale Stato membro, purché una siffatta normativa sia giustificata da motivi connessi alla tutela dell’identità nazionale di quest’ultimo, vale a dire che sia necessaria e proporzionata alla tutela dell’obiettivo legittimamente perseguito”.

### **3. Cosa mette in forse il ruolo identitario primario della lingua**

La lingua consolidata nel tempo e considerata quale fattore identitario irrinunciabile di una comunità nazionale non è un *quid* intangibile e assoluto. Esistono numerose importanti variabili che in qualche modo pongono in discussione la primazia della lingua ufficiale dello stato. E tali limitazioni derivano dalla possibile attenuazione della primazia della lingua nazionale nel dare spazio a lingue minoritarie all’interno dell’ordinamento statale come dal ritirarsi della lingua maggioritaria nel dare spazio a lingue esterne all’ordine statale.

In una prospettiva costituzionale comparata vanno richiamati i condizionamenti che in un ordinamento plurale derivano dalla necessaria garanzia di parlate, dialetti o addirittura lingue minoritarie. Il quadro delle discipline normative sul tema linguistico presenta caratteristiche di estrema variabilità: la comparazione fra le soluzioni adottate negli ordinamenti dei diversi paesi dell’Unione europea evidenzia, infatti, una significativa eterogeneità delle politiche linguistiche nazionali che deriva da complesse dinamiche storiche e sociali interne.

Di conseguenza, l’analisi delle tutele previste negli ordinamenti degli Stati membri della Unione mette in luce marcate difformità nei confronti delle diverse minoranze presenti, e il raffronto sugli spazi dedicati alle medesime parlate rappresentate in diverse aree geografiche fa risaltare una evidente eterogeneità rispetto alle soluzioni adottate. Possono quindi coesistere incoraggiamenti al pluralismo a fianco di misure protezionistiche a favore di lingue nazionali.

In Italia, come comprova sia la legislazione ordinaria che la giurisprudenza costituzionale, l’ufficialità va bilanciata col riconoscimento delle lingue minoritarie. In un ordinamento quale quello italiano che tutela le minoranze linguistiche si è costantemente posto il problema della consistenza della garanzia delle lingue minoritarie. Sul punto una pacifica giurisprudenza mira ad assicurare la garanzia della lingua di una minoranza in modo compatibile con la esigenza di non penalizzare la lingua nazionale. Si tenga presente che la Corte costituzionale, con la sentenza 159/2009, ha ribadito che l’utilizzo delle lingue minoritarie va riconosciuto solo limitatamente al territorio nel quale è insediata la comunità che le parla. Ne risulta rafforzato il ruolo unificante della lingua italiana, che ammette deroghe territorialmente limitate e in presenza di una comunità che storicamente parla una lingua diversa.

Anche dall'esterno la lingua ufficiale dello stato è posta sotto attacco dal ricorso a lingue straniere progressivamente influenzanti i rapporti con terzi stati e organizzazioni internazionali.

Una diversa ma rilevante riconsiderazione del ruolo della lingua nazionale è dunque riconducibile all'espansione del ricorso a una lingua straniera. In particolare assume un ruolo a volte soverchiante la varietà di lingua inglese parlata e scritta negli ambienti istituzionali dell'Unione europea. In tale ambito è invalso l'assorbimento della terminologia utilizzata in regolamenti e direttive che viene automaticamente trasfusa in testi normativi nazionali. Ma al riguardo è anche frequente il malvezzo delle nostre istituzioni di fare ricorso a un lessico estraneo pure in quelle situazioni nelle quali esisterebbe un corrispondente termine nella lingua italiana. Gli esempi sono numerosissimi. Addirittura intestazioni di rubriche all'interno di atti legislativi vengono fatte in inglese. L'articolo 7 del d.l. 98/2011 (legge 111/2011) è intestato come "*election day*". I termini *baby sitting* e *smart working*, sono inclusi nel d.l. 30/2021. Inutile dire che in molti casi la lingua italiana avrebbe potuto offrire una sicura comprensione oltre che correttezza nella definizione dell'oggetto della normativa.

#### **4. Omogeneità e chiarezza del linguaggio nei rapporti pubblici**

Le riflessioni che verranno sviluppate nelle relazioni di questo Convegno a proposito del regime giuridico della lingua, prenderanno in considerazione le *modalità trasmissive* attraverso cui la lingua opera sia nell'ambito pubblico che nei rapporti privati. E infatti lingua e linguaggio si atteggiano in un rapporto simbiotico. In estrema sintesi, il linguaggio denota la capacità di utilizzare almeno una lingua, mentre la lingua, secondo l'insegnamento di De Mauro, rappresenta l'insieme "di parole e regole grammaticali proprio di un certo popolo in una certa epoca e diverso dagli insiemi usati dagli altri popoli e in altre epoche"<sup>1</sup>.

La lingua è strumento per il dialogo tra istituzioni e cittadini e appare allora necessario che la stessa presenti carattere di accessibilità idonea a renderla fruibile da tutti i consociati rimanendo, al tempo stesso, adeguata al valore delle istituzioni che elaborano i testi. Come si legge in un recente atto di indirizzo in materia: «al rigore di chi scrive deve corrispondere la comprensione di chi legge».

Come viene sottolineato, occorrerebbe utilizzare una lingua e un lessico chiari, uniformi, privilegiando il più possibile un lessico univoco ed esplicito ma soprattutto conosciuto e comprensibile dalla maggior parte dei cittadini. Occorre quindi ricercare canoni espressivi che assicurino la trasparenza e la chiarezza dei testi e di conseguenza una reale comunicazione pubblica mediante la quale i cittadini possano esercitare i propri diritti e assicurare l'adempimento dei propri doveri.

Il linguaggio è il tramite attraverso cui si comunica e quindi attraverso cui la lingua è utilizzata.

---

<sup>1</sup> Cfr., autorevolmente, T. DE MAURO, *Lezioni di linguistica teorica*, Laterza, Bari-Roma, 2008.

Il *linguaggio privato* mantiene una estrema duttilità e adattabilità e quindi è tendenzialmente affidato alla libera scelta espressiva del singolo incontrando solitamente limiti di convenienza sociale ma dovendo altresì rispettare vincoli giuridici relativi alla responsabilità civile e penale.

Il *linguaggio pubblico* è soggetto a sue proprie regole per quanto riguarda le modalità di comunicazione che devono essere utili allo svolgimento delle funzioni affidate ai diversi organi costituzionali e amministrativi. A tale proposito è sufficiente ricordare l'importanza progressivamente attribuita al linguaggio istituzionale.

In un regime propriamente democratico, il linguaggio pubblico dovrebbe essere una garanzia per i cittadini e, in generale, per gli utenti cui è destinato il messaggio. Ecco la ragione dell'importanza delle regole sul *drafting* legislativo.

Pertanto, le riflessioni sul *linguaggio del legislatore* usualmente muovono dalla perimetrazione delle regole e delle "tecniche" che presidiano la "buona scrittura" dei testi normativi, per poi soffermarsi sui concetti di qualità in senso formale (che richiama la tecnica normativa in senso stretto) e di qualità in senso sostanziale (cui si collega la tecnica normativa in senso lato, intesa come fattibilità del progetto di legge, copertura amministrativa, adeguatezza, ecc.). Alla luce di queste premesse, gli studi in materia dovrebbero verificare se e come le regole di *drafting* siano applicate dal Parlamento e dal Governo, anche tenendo conto delle indicazioni contenute nelle circolari formulate in Italia dagli organi direttivi delle due assemblee.

Anche il linguaggio del giudice risponde alla esigenza di rispettare un principio di utilità per i soggetti incisi dalla sua pronuncia. E' stato sottolineato come una sentenza svolga una duplice funzione: parla ai protagonisti del processo (le parti), ma contemporaneamente ad un pubblico indistinto, estraneo alla specifica controversia, che tuttavia può essere interessato a conoscere le ragioni sulla base delle quali essa è stata decisa. Naturalmente, questa funzione extraprocessuale risulta tanto più significativa quanto più rilevanti sono le questioni che il giudice è chiamato ad affrontare e chiarire. Ciò appare evidente quando vengano in discussione principi e valori di carattere generale come avviene nella soluzione di contenziosi costituzionali.

Stando così le cose, risulta comprensibile che anche la lingua del giudice sia chiamata a rispettare quei canoni di chiarezza e facile comprensibilità che, come anticipato, dovrebbero essere i tratti tipici degli atti normativi.

La disciplina e l'uso della lingua vanno dunque riportati a un quadro di pluralità della tutela identitaria delle culture nazionali e minoritarie anche sotto l'angolazione delle garanzie giuridiche. Tra l'altro, apparirebbe di grande interesse porre in relazione il pluralismo linguistico ed il pluralismo giuridico. Esistono molteplici tradizioni giuridiche e diverse lingue che meritano la nostra attenzione: la tassonomia è importante sia per la teoria del diritto che per la linguistica. E sarebbe interessante poter considerare la suddivisione in varie "famiglie" linguistiche da porre in relazione a diverse "famiglie" giuridiche.